



**CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA**  
PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Ecologia – Ambiente  
Prot. n. 31.703/01/06/1 del 3.10.2013

**ORDINANZA N. 25**

**OGGETTO:** Disciplina in materia di accesso degli animali negli Uffici Comunali.

**IL SINDACO**

**RICHIAMATO** l'art. 27 - *Mantenimento dei cani* del vigente regolamento di Polizia urbana che recita:

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, sedi razza pericolosa, anche muniti di museruola.
3. È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
4. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate ove esistenti. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
6. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione delle taglie e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni depositando le stesse nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
8. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
9. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.



**CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA**  
PROVINCIA DI BRESCIA

10. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 625.
11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2), 3) e 4) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.
12. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300.
13. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 6), 7), 8), e 9) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15 a € 90.

**RICHIAMATA** l'Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 che dispone, ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, che il proprietario e il detentore di un cane debbano adottare le seguenti misure:

- utilizzano sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni;
- portano con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
- affidano il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- acquisiscono un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- assicurano che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
- nel caso conducano il cane in ambito urbano raccolgono le feci e portano con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

**PRESO ATTO** che la presenza di cani di media e grossa taglia all'interno degli Uffici Comunali costituisce problema a causa della logistica degli uffici e per la presenza di un elevato numero di persone che sostano in attesa delle operazioni di sportello in locali di dimensioni limitate;

**RITENUTO**, nelle more di approvazione del Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali in corso di redazione da parte del competente ufficio tecnico, di meglio regolamentare l'attuale disciplina relativa all'accesso degli animali negli uffici comunali;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n°267/2000;

**ORDINA**

che negli Uffici comunali non sia consentito l'accesso a cani di media e grossa taglia, mentre è libero l'accesso per cani di piccola taglia, purché siano tenuti in braccio (o in borse utilizzate anche a tale scopo) del proprietario (o detentore).

Tali proprietari dovranno comunque essere muniti di paletta per la raccolta degli escrementi e tenere una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

Per gli altri animali domestici di piccola taglia dovrà essere fatto uso del trasportino.



**CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA**  
PROVINCIA DI BRESCIA

Pertanto in coerenza con le disposizioni del sopra richiamato articolo 27 del vigente regolamento di Polizia urbana si evidenzia che:

- 1) *Nei pubblici esercizi, ristoranti, uffici postali, case di riposo o automezzi pubblici:* la disciplina riguardante l'accesso è demandata all'Ente o alla Società titolare del servizio.
- 2) *Nelle aree verdi comunali:* l'accesso è consentito purché i proprietari tengano gli animali al guinzaglio e siano muniti di paletta per la raccolta degli escrementi.
- 3) *Nelle spiagge comunali,* sono vigenti i contenuti dell'ordinanza n. 74 del 17.06.2004 in materia di *Disciplina delle attività balneari*, con divieto di accesso per gli animali (fatti salvi i casi di cui all'art 3 comma 1, lettera e). In tali aree destinate alla balneazione rimane facoltà dei singoli gestori di rendere accessibili degli spazi protetti all'interno delle aree stesse per la sosta degli animali, fermo restando il divieto di ingresso in acqua per gli animali all'interno delle aree di balneazione (così come delimitate con le apposite boe di segnalazione). Nelle spiagge libere, vale a dire non affidate a soggetti esterni e non soggette a campionamento da parte dell'A.S.L. di Brescia, l'accesso degli animali è libero (così come l'ingresso in acqua). Anche in tali aree, i proprietari dovranno comunque tenere gli animali al guinzaglio ed essere muniti di paletta per la raccolta degli escrementi.

Sarà cura dei Servizi di Comunicazione affiggere all'ingresso degli uffici comunali il cartello di divieto riportante le disposizioni di cui sopra.

L'Ufficio di Polizia Locale, in collaborazione con l'Ufficio Ecologia-Ambiente, dovrà controllare e far rispettare la presente ordinanza.

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

*Ai sensi dell'art.3, comma quarto della legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sez. staccata di Brescia (legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).*

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune e trasmessa ai:

- Servizi di Comunicazione
- Settore Ecologia ed Ambiente
- Comando Polizia Locale.

IL SINDACO

(Rosa Leso)